

TI_GERICHTE 12.1997.289 vom 21. April 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-04-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.289

FR: TI_GERICHTE 12.1997.289 du 21 avril 1998

IT: TI_GERICHTE 12.1997.289 del 21 aprile 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Nel Codice di procedura civile ticinese, riservate successive modifiche di dettaglio (art. 75 CPC) e i casi di restituzione in intero (art. 138 CPC), l'oggetto della lite viene determinato nello stadio dello scambio degli allegati introduttivi. L'attore con petizione ed eventualmente replica, e il convenuto con risposta ed eventualmente duplica, devono pertanto sottoporre al giudice in forma compiuta le proprie tesi di fatto, le domande, le eccezioni e le contestazioni (art. 78 CPC). Dopo tale stadio di procedura non è più per principio possibile addurre fatti od eccezioni non sostenuti in precedenza, o sollevare contestazioni in precedenza non formulate (per tante: II CCA

E. 5

dicembre 1996 in re A. AG/C., 25 ottobre 1996 in re C. SA/Comune di A.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 78, n. 1, 2, 4, 13), dal che l'irricevibilità procedurale di siffatti nuovi fatti od argomenti sollevati per la prima volta con le conclusioni (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 78, n. 6, 7, 8, 13, 15, 17) o, a maggior ragione, con l'appello (art. 321 CPC; II CCA 18 marzo 1996 in re T.I. snc; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 321, n. 7, 10, 18). 2. La richiesta di reiezione della petizione è fondata unicamente sull'argomentazione per la quale la convenuta avrebbe contrattato con l'attore in qualità di rappresentante diretta ai sensi dell'art. 32 CO della _____, con la conseguenza che il contratto sarebbe venuto in essere solo tra quelle parti. A non averne dubbi, tale tesi costituisce un'inammissibile novità dell'atto di appello. E' in effetti facile rilevare che nell'allegato di risposta la convenuta aveva sostenuto una ben diversa versione dei fatti, segnatamente quella secondo cui essa avrebbe condotto le discussioni, "ma il mandato di eseguire dette prestazioni era stato conferito a quest'ultimo dalla _____" (ad 1, pag. 2), laddove non vi è chi non veda che la convenuta ha esplicitamente sostenuto la tesi di un diretto (cioè non per mezzo della convenuta) conferimento contrattuale dalla _____ all'attore, tesi che a mente della convenuta trovava conforto nel "contratto di collaborazione" esistente tra quelle parti (risposta, ad 1, pag. 2; ad 2, pag. 2; ad 4 e 5, pag. 5). Analoga impostazione risulta nella duplica (pag. 2, 3, 4), mentre mai negli allegati preliminari è stato sostenuto che la convenuta avrebbe agito in qualità di rappresentante della _____, tesi che oltretutto risulta quantomeno insolita e poco verosimile in circostanze del genere. L'argomentazione, necessariamente fondata su circostanze di fatto -conferimento di una procura da _____ alla convenuta, comunicazione all'attore o conoscenza da parte sua della volontà della convenuta di agire come rappresentante- mai addotte in precedenza, è perciò irricevibile, e determina la reiezione del gravame nella sua domanda principale. 3. La

domanda subordinata della convenuta si fonda sull'affermazione della mancata esecuzione da parte dell'attore di tutte le prestazioni da lui fatturate (esplicito: appello, punto 6, pag. 7), ma anche questa contestazione è irricevibile, essendo conseguente ad una contestazione del quantum della pretesa attorea non formulata negli allegati introduttivi. Gli stessi sono infatti incentrati sulla tesi dell'inesistenza di un rapporto contrattuale tra i contendenti, e pertanto non vi è stata alcuna presa di posizione sulla pretesa in quanto tale, che deve di conseguenza essere ritenuta come incontestata ai sensi dell'art 170 cpv. 2 CPC (II CCA 18 marzo 1996 citata). Ne consegue che il gravame, ai limiti del temerario, deve essere respinto poiché interamente sorretto da argomentazioni irricevibili. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 24 novembre 1997 di _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 880.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 900.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà all'attrice fr. 1'200.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.